



Regione Lombardia

DECRETO N. 4883

Del 16/04/2026

Identificativo Atto n. 135

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- ASSE 1 – AZIONE 1.3.3 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI – BANDO SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI – ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA MISURA

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO, DEL DESIGN E DELLA MODA

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. XII/4405 del 20 maggio 2025 "2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.3 - ASSE 1 – AZIONE 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI – Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta – Criteri attuativi" che approva i criteri generali della misura avente una dotazione pari a euro 15.000.000,00 e demanda al Dirigente pro tempore competente della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in qualità di Responsabile di Asse, l'adozione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione dell'iniziativa;
- il d.d.u.o. n. 8807 del 20 giugno 2025 di approvazione:
 - ✓ del "Bando Sostegno alla Competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta" che attribuisce la competenza della fase di selezione e concessione al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa competente della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda in virtù della competenza tematica;
 - ✓ delle "Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili" collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul "Bando Sostegno alla Competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta"
- la d.g.r. n. XII/4425 del 26 maggio 2025 che istituisce l'Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda avente competenza in merito di programmazione delle misure di incentivazione degli investimenti delle imprese della filiera turistica, anche a valere sulle risorse FESR e del ruolo di Responsabile di Asse 1 PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. n. XII/4547 del 16 giugno 2025 che conferisce, a partire dal 1° luglio 2025, l'incarico per l'Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda al Dirigente pro tempore ivi individuato;
- il d.d.u.o. n. 18556 del 16 dicembre 2025 di approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla verifica di sostenibilità finanziaria e non ammesse all'istruttoria formale a valere sul bando in oggetto;
- il d.d.u.o. n. 43 dell'8 gennaio 2026 di riammissione in autotutela di domande diverse alla valutazione di merito e conseguente rettifica degli allegati 1 e 2 al d.d.u.o. n. 18556 del 16 dicembre 2025;
- il d.d.u.o. n. 174 del 13 gennaio 2026 di approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla valutazione di merito e non ammesse alla verifica di sostenibilità finanziaria;
- il d.d.u.o. n. 1903 del 16 febbraio 2026 di riammissione in autotutela delle domande ID 6969352, 7078443 e 7080065 alla valutazione di merito ed esclusione in autotutela delle domande ID 7060007 e 7078561 e conseguente rettifica degli allegati 1 e 2 al d.d.u.o. n. 174 del 13 gennaio 2026;



Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- l'apertura dei termini per la presentazione in forma telematica della domanda di agevolazione è avvenuta – come previsto dal d.d.u.o. n. 8807/2025 – a partire dalle ore 12:00 del 21 luglio 2025 fino alle ore 12:00 del 9 ottobre 2025;
- sono pervenute complessivamente n. 366 domande;

RILEVATO che a seguito degli esiti dell'istruttoria:

- formale ai sensi del d.d.u.o. n.18556/2025 e del d.d.u.o. n. 43/2026
- di verifica della sostenibilità finanziaria ai sensi del d.d.u.o. n.174/2026 e del d.d.u.o. n. 1903/2026

risultano ammesse alla valutazione di merito n. 248 domande;

RICHIAMATO il d.d.u.o. n.1999 del 17 febbraio 2026 di costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul "Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta", competente per la redazione della proposta di graduatoria da rimettere al Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Nucleo si è riunito in n. 7 sedute in data 18, 19, 25 e 26 febbraio 2026, 4, 5, 9 marzo 2026;

PRESO ATTO che l'iter istruttorio di natura tecnica a cura del Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo C.3 del bando è stato completato per le 248 domande ammesse alla valutazione di merito di cui:

- n. 14 non ammesse alla valutazione comparativa per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio di valutazione A;
- n. 234 ammesse alla valutazione comparativa e ordinate secondo i punteggi attribuiti ai criteri A-B-C-D;

come riportato nel verbale della seduta del 9 marzo 2026;

VERIFICATE e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione che, ai sensi dei verbali agli atti di ufficio, laddove necessario ha proceduto alla revisione delle spese ammissibili presentate in termini di rideterminazione e/o alla riallocazione degli importi come da schede istruttorie informatiche strutturate nell'applicativo regionale Bandi e Servizi;

DATO ATTO che, in applicazione dei principi di invarianza dell'investimento presentato e ammesso ai sensi degli articoli B.2, B.3 e C.3.d del bando, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle percentuali previste per le categorie di spesa di cui alle lettere c) e d) dell'art. B.3, le riallocazioni operate dal Nucleo di valutazione tra le categorie a) e b) non possono determinare un incremento dell'investimento complessivo ammissibile



Regione Lombardia

rispetto a quello dichiarato in domanda;

CONSIDERATO:

- che le riallocazioni degli importi tra le categorie di spesa di cui alle lettere a) e b) dell'art. B.3 del bando operate dal Nucleo, pur non incrementando direttamente l'investimento complessivo, possono determinare effetti indiretti sull'ammontare delle spese ammissibili riconducibili alle categorie c) e d), in ragione dell'applicazione delle relative percentuali massime;
- pertanto, che il Responsabile del procedimento ha provveduto a sterilizzare gli effetti espansivi derivanti dalle predette riallocazioni, mantenendo fermo l'importo complessivo dell'investimento dichiarato dal soggetto richiedente e determinando gli importi ammissibili delle categorie c) e d) nei limiti del valore originariamente imputato in domanda;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo B.2 del bando, costituisce requisito oggettivo dei progetti la presenza, tra l'altro, di un investimento complessivo non inferiore a euro 80.000,00 e che tale requisito deve permanere anche all'esito della rideterminazione delle spese ammissibili effettuata dal Nucleo di valutazione;

CONSIDERATO che, in sede di verifica istruttoria di competenza del Responsabile del procedimento per la fase di concessione, è emerso che, a seguito delle rideterminazioni operate dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. C.3.d del bando, talune domande risultano presentare un investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima prevista, con conseguente mancato rispetto del requisito di ammissibilità;

RICHIAMATO l'articolo C.3.d del bando che prevede che:

- in caso di punteggio inferiore a 3 con riferimento al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" i progetti sono dichiarati inammissibili;
- per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono raggiungere la soglia minima di 18 punti su 30 relativa ai criteri di valutazione A-B-C-D;
- la proposta di graduatoria approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al responsabile del procedimento per la fase di concessione al fine dell'assegnazione delle premialità, attribuibili esclusivamente ai progetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno totalizzato il punteggio minimo di 18 punti su 30 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C-D;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo ha comunicato:

- ai 14 soggetti richiedenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ammessi alla valutazione comparativa per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio A, i motivi ostativi all'accoglimento delle domande garantendo loro il diritto di presentare per iscritto le osservazioni eventualmente corredate da documenti e che le stesse sono state



Regione Lombardia

valutate senza superare i rilievi istruttori determinando la permanenza dell'esito negativo;

- ha comunicato ai n. 3 soggetti richiedenti di cui all'Allegato B – i cui progetti, a seguito delle rideterminazioni operate dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. C.3.d del bando, risultano presentare un investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima di euro 80.000,00 prevista dall'art. B.2 del bando – il relativo motivo ostativo all'accoglimento delle domande, garantendo loro il diritto di presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti; le osservazioni pervenute sono state valutate in sede istruttoria e non hanno superato i rilievi, determinando la permanenza dell'esito negativo;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ha proceduto all'attribuzione delle premialità ai progetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno totalizzato il punteggio minimo di 18 punti su 30 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C-D;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo A.4 del bando i soggetti richiedenti devono risultare, ai fini della concessione del contributo:

- in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013), pena la mancata concessione dell'agevolazione, a esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva;
- con esito negativo relativamente alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, pena la mancata concessione dell'agevolazione;
- capienti rispetto al massimale previsto dal regime di aiuto di riferimento, pena la rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato e ammesso;

VERIFICATO sulla base della dotazione finanziaria disponibile, quanto previsto ai sensi dall'articolo A.4 del bando l'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva per i soggetti con punteggio assegnato pari o superiore a 18 punti a eccezione del soggetto ID 7052866 con esito di regolarità contributiva ancora in verifica (richiesta INPS_50325532 del 13/04/2026);

VERIFICATO, sulla base delle risultanze dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti mediante estrazione della visura de minimis, il rispetto del massimale del regime di aiuto di riferimento per i soggetti con punteggio assegnato pari o superiore a 18 punti, ad eccezione delle domande di seguito elencate, per le quali si applica quanto previsto dall'art. B.1.c, comma 3, del bando e, pertanto:

- per i progetti ID n. 7005723, 7076261, 6990850, 7052866, 7082155, 6995181, 7065815, 7053413, 7071749, 7075425, 7071219, 7085194, 6934678, 6984101, 7072397, 6949657 l'agevolazione è rideterminata nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile al momento della concessione come da visure de minimis agli atti;
- per il progetto ID 7045940 per il quale il massimale disponibile risulta pari a zero, non si



Regione Lombardia

procede alla concessione dell'agevolazione come da visura de minimis agli atti;

PRESO ATTO che l'interrogazione della banca dati nazionale antimafia, ai fini della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, è stata operata per tutti i soggetti con punteggio assegnato pari o superiore a 18 punti e con agevolazione superiore a 150.000,00 euro e che alla data di approvazione del presente atto non risultano pervenuti gli esiti a eccezione delle domande ID 7076199, 7066757, 6969352, 7052866, 7077690, 6995181, 7010112, 7076263, 7074373, 7076798, 6949657, 7074929, 7071943 per cui risulta pervenuto il relativo nullaosta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. C.3.e del bando:

- la graduatoria deve essere formata in ordine decrescente di punteggio, con prevalenza dell'ordine cronologico in caso di parità;
- la dotazione finanziaria pari a euro 15.000.000,00 consente il finanziamento integrale delle domande utilmente collocate fino a concorrenza della disponibilità;
- l'ultima domanda utile risulta finanziabile solo parzialmente, nei limiti del residuo disponibile;
- le domande ulteriori, pur ammesse e con punteggio ≥ 18 , non possono essere finanziate per esaurimento delle risorse.

CONSIDERATO che dal combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai sensi del suddetto articolo A4 del bando risultano, rispetto alle 248 domande valutate dal Nucleo di valutazione:

- n. 14 non ammesse alla valutazione comparativa per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio A (Allegato A "Elenco domande non valutate per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio di valutazione A")
- n. 3 non ammesse per investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima di euro 80.000,00 (Allegato B "Elenco domande non ammesse per investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima di euro 80.000,00")
- n. 1 non ammessa per massimale disponibile del regime di aiuto "de minimis" pari a zero (Allegato C "Elenco domande non ammesse per indisponibilità massimale de minimis")
- n. 48 domande valutate e non ammissibili al finanziamento (allegato 1 "Elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento") per i motivi ivi riportati;
- n. 182 domande valutate con punteggio pari o superiore a 18 punti e finanziabili (allegato 2 "Elenco domande valutate e finanziabili");

RITENUTO, quindi, di approvare:

- le operazioni e gli atti relativi alle n. 248 domande valutate dal Nucleo di valutazione;
- l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione comparativa per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio A così come risultante nell'Allegato A "Elenco domande non valutate per mancato raggiungimento della



Regione Lombardia

soglia minima prevista per il criterio di valutazione A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'elenco delle domande non ammesse per investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima di euro 80.000,00 così come risultante nell'Allegato B "Elenco domande non ammesse per investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima di euro 80.000,00", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco delle domande non ammesse per massimale disponibile del regime di aiuto "de minimis" pari a zero (Allegato C "Elenco domande non ammesse per indisponibilità massimale de minimis") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco delle domande valutate e non ammissibili al finanziamento così come risultante nell'allegato 1 "Elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco delle domande valutate e finanziabili così come risultante nell'allegato 2 "Elenco domande valutate e finanziabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, all'esito dell'istruttoria tecnica e dei controlli di competenza del Responsabile del procedimento ai fini della concessione, risultano n. 182 domande con punteggio pari o superiore a 18 punti, ammissibili ad agevolazione ai sensi del bando, fermo restando il limite della dotazione finanziaria disponibile;

CONSIDERATO che così come dettagliato all'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria", sulla base delle risorse disponibili pari a 15.000.000,00 euro, sulla base del punteggio assegnato e, laddove applicabile, sulla base dell'ordine cronologico risultano ammesse e finanziate 73 domande tra le 182 ai sensi dell'allegato 2 "Elenco domande valutate e finanziabili" e in particolare:

- n. 72 domande che hanno ottenuto un punteggio tra 29 e 23, secondo ordine cronologico, che risultano interamente finanziate per un importo complessivo di 14.786.151,24 euro;
- n. 1 domanda che ha ottenuto un punteggio pari a 23 punti, collocata alla posizione n. 73 secondo ordine cronologico e agevolabile fino ad esaurimento della dotazione disponibile, che risulta parzialmente finanziata per un importo complessivo pari a 213.848,76 euro;
- n. 109 domande con punteggio tra 23 e 18 punti, collocate secondo punteggio e secondo ordine cronologico dalla posizione n. 74 alla posizione n. 182, che risultano ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO di:

- approvare l'elenco delle 73 domande valutate e utilmente collocate in graduatoria così come risultante nell'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- concedere l'agevolazione:
 - ✓ alle n. 72 domande che hanno ottenuto un punteggio tra 29 e 23, ordinate secondo



Regione Lombardia

ordine cronologico, che risultano interamente finanziate per un importo complessivo di 14.786.151,24 euro;

- ✓ alla n. 1 domanda che ha ottenuto un punteggio pari a 23 punti, collocata alla posizione n. 73 secondo ordine cronologico e agevolabile fino a esaurimento della dotazione disponibile, che risulta parzialmente finanziata per un importo complessivo pari a 213.848,76;

DATO ATTO che l'efficacia dell'ammissione:

- delle domande con esito non ancora pervenuto in tema di verifica antimafia è subordinata all'esito positivo della medesima, trovandosi le stesse sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 88, comma 4bis del D.Lgs. n. 159/2011 poiché risulta decorso il termine di 30 giorni ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011;
- della domanda ID 7052866 è subordinata all'esito positivo delle verifiche di regolarità contributiva previste dalla normativa vigente sulla base degli esiti del documento richiesto nella data indicata;

STABILITO che, per i soggetti per i quali le verifiche risultano ancora in corso che, in caso di esito negativo della verifica in tema di certificazione antimafia o in caso di esito negativo della verifica in tema di regolarità contributiva, i contributi concessi sotto condizione risolutiva saranno revocati;

RILEVATO che l'articolo C.4.a del bando prevede che entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del presente provvedimento, il soggetto beneficiario di cui all'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria" debba comunicare, pena l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione, l'accettazione del contributo assegnato accedendo all'apposita sezione del sistema informatico www.bandiregione.lombardia.it;

DATO ATTO che si procederà all'assunzione degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento in favore dei soggetti di cui all'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria" a seguito degli adempimenti post concessione previsti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo C.3.b del Bando, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e che, tuttavia, tali termini non sono stati rispettati per le seguenti motivazioni:

- la necessità di procedere alla revisione di varie posizioni risultate non ammesse in sede di istruttoria formale e di verifica della sostenibilità finanziaria, attività che ha richiesto un'analisi aggiuntiva rispetto alle verifiche ordinarie previste dal procedimento;
- la sospensione dei termini procedurali legata:
 - ✓ all'attivazione del soccorso istruttorio, ove necessario, sia nella fase di istruttoria formale sia nella fase di verifica degli investimenti ammissibili ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. g) Reg. (UE) 2021/1058 (investimenti collegati ai combustibili fossili);



Regione Lombardia

- ✓ all'invio delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento (art. 10-bis L. 241/1990), nelle fasi di istruttoria formale, verifica della sostenibilità finanziaria e istruttoria tecnica;
- i tempi di lavorazione del soggetto incaricato per l'attività di assistenza tecnica, le cui valutazioni istruttorie e interlocuzioni operative hanno richiesto tempistiche superiori a quelle previste, incidendo sulla durata complessiva del procedimento;

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

DATO ATTO che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 relativamente ai soggetti di cui all'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria";

PRESO ATTO che l'articolo 5 delle linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili, di cui al d.d.u.o. n. 8807 del 20 giugno 2025, reca le modalità per l'annullamento dei giustificativi di spesa rendicontabili a valere sul bando;

RICHIAMATI:

- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2025, prot. n. 356540/2025;
- il successivo rilascio, dal 27 gennaio 2026, del servizio web di integrazione del CUP nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
- la guida all'utilizzo del servizio di integrazione del CUP in fattura;

RITENUTO, pertanto, di modificare l'art. 5 delle linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili così come previsto nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 8807 del 20 giugno 2025 e relativi allegati;

VISTA la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare le operazioni e gli atti relativi alle n. 248 domande valutate dal Nucleo di valutazione;



Regione Lombardia

2. di approvare:
 - l'Allegato A "Domande non ammesse per mancato superamento del criterio A";
 - l'Allegato B "Elenco domande non ammesse per investimento complessivo ammissibile inferiore alla soglia minima di euro 80.000,00"
 - l'Allegato C "Elenco domande non ammesse per indisponibilità massima de minimis"
 - l'Allegato 1 "Domande valutate e non ammissibili al finanziamento";
 - l'Allegato 2 "Domande valutate e finanziabili";
 - l'Allegato 3 "Domande utilmente collocate in graduatoria", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di concedere l'agevolazione alle domande di cui all'Allegato 3, nei limiti e per gli importi ivi indicati, applicando le condizioni risolutive previste dal bando in materia di regolarità contributiva e antimafia come dettagliato:
 - alle n. 72 domande che hanno ottenuto un punteggio tra 29 e 23, ordinate secondo ordine cronologico, che risultano interamente finanziate per un importo complessivo di 14.786.151,24 euro;
 - alla n. 1 domanda che ha ottenuto un punteggio pari a 23 punti, collocata alla posizione n. 73 secondo ordine cronologico e agevolabile fino a esaurimento della dotazione disponibile, che risulta parzialmente finanziata per un importo complessivo pari a 213.848,76;così come individuate nell'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria" per gli importi e con le specifiche ivi indicate;

4. di stabilire per i soggetti beneficiari per i quali le verifiche risultano ancora in corso che, in caso di esito negativo della verifica in tema di certificazione antimafia o in caso di esito negativo della verifica in tema di regolarità contributiva, i contributi concessi sotto condizione risolutiva saranno revocati;

5. di notificare gli esiti istruttori ai soggetti richiedenti;

6. di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria" debbano comunicare – a partire dalla notifica del presente provvedimento - l'accettazione del contributo assegnato accedendo all'apposita sezione del sistema informatico www.bandiregione.lombardia.it, pena la decadenza automatica dell'agevolazione;

7. di riservarsi con successivo atto all'assunzione degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all'allegato 3 "Elenco domande valutate e utilmente collocate in graduatoria" a seguito degli adempimenti post concessione previsti dal bando di che trattasi;



Regione Lombardia

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di modificare l'art. 5 delle linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili così come previsto nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di far salve tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 8807 del 20 giugno 2025 e relativi allegati;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.fesr.regione.lombardia.it e sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

La Dirigente
SIMONA MARTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.